

**REGOLAMENTO (CE) N. 16/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2003**

**recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda
l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/1999 ⁽²⁾, in particolare l'allegato II, articolo D, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Le azioni cofinanziate dal Fondo di coesione nel quadro del regolamento (CE) n. 1164/94 sono progetti, studi preparatori o misure di assistenza tecnica. È pertanto opportuno precisare le condizioni di ammissibilità e di attuazione di tali azioni.
- (2) Le norme di ammissibilità finora erano state fissate nell'allegato IV delle decisioni di erogazione del cofinanziamento, in base ad un testo standardizzato.
- (3) Per garantire il trattamento uniforme delle azioni suddette, è opportuno fissare norme comuni di ammissibilità delle relative spese. Tali norme devono precisare il periodo di ammissibilità e le diverse categorie di spese ammissibili.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 1164/94, la Commissione approva i progetti proposti soltanto se sono rispettati criteri che garantiscono l'elevata qualità dei progetti e la loro compatibilità con le politiche comunitarie, in particolare in materia di appalti pubblici e norme di concorrenza.
- (5) Le presenti norme sostituiscono quelle figuranti nell'allegato IV delle decisioni della Commissione relative all'erogazione di un contributo del Fondo di coesione per i nuovi progetti che saranno approvati mediante decisione della Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme comuni di ammissibilità delle spese sostenute nel quadro delle azioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1164/94, che possono essere cofinanziate dal Fondo di coesione.

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62.

Organismo responsabile dell'esecuzione

L'organismo responsabile dell'esecuzione del progetto di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94 è l'organismo pubblico o privato responsabile dell'organizzazione delle gare di appalto relative al progetto. Tale organismo è designato nella decisione della Commissione relativa alla concessione del contributo del Fondo di coesione (in appresso «la decisione della Commissione»).

Qualsiasi cambiamento dell'organismo responsabile dell'esecuzione è soggetto all'approvazione della Commissione.

Articolo 3

Esecuzione del progetto e periodo di esecuzione

1. L'esecuzione del progetto comprende tutte le fasi della sua realizzazione, dalla programmazione preliminare all'ultimazione del progetto approvato e alle relative azioni pubblicitarie. La programmazione preliminare comprende anche lo studio di soluzioni alternative.

2. Con decisione della Commissione, il progetto può essere limitato a una o ad alcune delle fasi di esecuzione.

3. L'esecuzione del progetto abbraccia il periodo necessario al completamento delle sue varie fasi, fino al momento in cui esso è pienamente operativo e in cui gli elementi materiali approvati con la decisione della Commissione sono stati ultimati.

Articolo 4

Trasparenza e prove documentali

Tutte le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione devono essere basate su contratti o convenzioni o altri documenti giuridicamente vincolanti.

È obbligatoria la presentazione di opportuni documenti di prova.

I concessionari e i soggetti delegati per l'esecuzione del progetto hanno gli stessi obblighi di controllo e sorveglianza spettanti agli organismi responsabili dell'esecuzione.